

Repertorio: n. 12446

Raccolta: n. 8303

AFFITTO D'AZIENDA

*** * ***

Con la presente scrittura privata, che rimarrà conservata tra gli atti del Notaio autenticante la firme, i sottoscritti:

- COPERSINO Domenico, [REDACTED]

[REDACTED] per la carica, ove appresso, nella sua qualità di amministratore unico e, come tale, rappresentante generale della

"ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI Società a responsabilità limitata", con sede in L'Aquila (AQ), località Bazzano, Strada Statale 17 - Km. 42,600, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese del Gran Sasso d'Italia: 01085220661 - R.E.A. n. AQ-64711, numero d'iscrizione della Sezione regionale dell'Abruzzo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali: AQ00193, la quale in seguito sarà anche denominata per brevità **"parte affittante"**,

in virtù dei poteri allo stesso derivanti dalla carica e dalla delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 24 novembre 2021;

- COPERSINO Maria Luisa, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliata, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di amministratore unico e, come tale, rappresentante generale della

"ECOASPA SERVIZI ECOLOGICI Società a responsabilità limitata", con sede in L'Aquila (AQ), località Bazzano, Strada Statale 17 - Km. 42,600, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Gran Sasso d'Italia: 02040390664 - R.E.A. n. AQ-139487, in virtù dei poteri alla stessa derivanti dalla carica, la quale in seguito sarà anche denominata per brevità **"parte affittuaria"**,

PREMETTONO:

a) che la "ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI Società a responsabilità limitata" è l'unica e libera proprietaria e titolare dell'azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio:

1) delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, recupero e trattazione dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse nonché di commercio all'ingrosso di combustibili liquidi e solidi, petroli e loro derivati, lubrificanti, carburanti ed oli minerali corrente nel Comune di L'Aquila (AQ), Strada Statale 17 - Km. 42,600, svolte in base e in conformità ai seguenti titoli abilitativi:

Registrato a Pomezia

il 29/11/2021

al n° 4715

serie 1T € 500,00

Depositato al R.I. di ROMA

il 29/11/2021

Prot.n°47309/2021

- determinazione n. DR4/32 del 2 aprile 2012 del dirigente

della Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio Attività Amministrative della Regione Abruzzo (autorizzazione regionale per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi);

- determinazione n. DPC026/258 del 9 novembre 2016 del dirigente del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione dei Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche della Regione Abruzzo (presa d'atto delle varianti non sostanziali alla DR4/32 del 2 aprile 2012);

- determinazione n. DPC026/15 del 24 gennaio 2017 del dirigente del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione dei Rifiuti - Ufficio Attività Tecniche della Regione Abruzzo (rettifica della determinazione dirigenziale n. DPC026/258 del 9 novembre 2016);

- licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Avezzano in data 22 marzo 2011, protocollo n. 2011A1074, codice ditta IT00AQB00022U;

- licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di L'Aquila in data 2 febbraio 2021, protocollo n. 2021A1046, codice ditta IT00AQY00155B;

- licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di L'Aquila in data 2 febbraio 2021, protocollo n. 2021A1047, codice ditta IT00AQY00108C;

- licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di L'Aquila in data 2 febbraio 2021, protocollo n. 2021A1074, codice ditta IT00AQY00547R;

b) che, come sopra indicato, la parte affittante è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie e classi: categoria 1 - classe c; categoria 4 - classe c; categoria 5 - classe d; categoria 8 - classe f;

c) la "ECOASPA SERVIZI ECOLOGICI Società a responsabilità limitata" ha manifestato interesse a prendere in affitto la predetta azienda e la "ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI Società a responsabilità limitata" ha manifestato interesse a concedere in affitto l'azienda medesima.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO E OGGETTO

La "ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI Società a responsabilità limitata" affitta alla "ECOASPA SERVIZI ECOLOGICI Società a responsabilità limitata" l'azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l'esercizio delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali, recupero e trattazione dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse nonché di commercio all'ingrosso di com-

bustibili liquidi e solidi, petroli e loro derivati, lubrificanti, carburanti ed oli minerali corrente nel Comune di L'Aquila (AQ), Strada Statale 17 - Km. 42,600, di cui in premessa.

ART. 2) DURATA DELL'AFFITTO

L'affitto avrà inizio dal 1° dicembre 2021 - fatte salve le diverse tempistiche per le necessarie volture autorizzative per l'esercizio delle attività svolte - ed avrà la durata di 6 (sei) anni, venendo a cessare con il giorno 30 novembre 2027.

Detta durata si intenderà tacitamente prorogata di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni qualora sei mesi prima della scadenza convenuta o di quella delle eventuali proroghe una parte non dia disdetta all'altra a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).

La parte affittuaria ha diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione alla parte affittante a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

ART. 3) PROVENIENZA

La parte affittante dichiara che l'azienda in oggetto è stata da essa costituita a titolo originario.

La stessa parte affittante dichiara che la precedente gestione dell'azienda in oggetto è stata svolta da essa medesima parte affittante.

ART. 4) MODALITA' DELL'AFFITTO

Quanto in oggetto è affittato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alla parte affittuaria, la quale dichiara di aver preso visione dei libri contabili e fiscali, nonché dei beni aziendali in genere, che dichiara di accettare fatti salvi i suoi diritti derivanti, ai sensi degli artt. 1578 ss., 1585 e 1586 cod. civ., dall'esistenza di vizi occulti dei beni stessi, oppure da molestie o pretese di terzi.

In particolare, sono compresi nell'affitto tutti i mobili che arredano e corredano i locali adibiti all'esercizio dell'impresa, tutti i macchinari, gli utensili, le attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività aziendale, nonché quant'altro risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Ai sensi dell'art. 2558, commi 1 e 3, cod. civ., la parte affittuaria subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale.

Precisamente, la parte affittuaria subentra, a decorrere dalla data di effetto dell'affitto dell'azienda, nei contratti aventi a oggetto beni aziendali, nonché in tutti i contratti di somministrazione stipulati dalla parte affittante risultanti dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A" e del cui contenuto, patti ed obbligazioni si dichiara a

conoscenza.

E' escluso il subentro della parte affittuaria in tutti i contratti stipulati dalla parte affittante tuttora in corso di esecuzione e aventi carattere personale, con particolare riguardo ai contratti di lavoro autonomo, ai contratti di consulenza con professionisti e associazioni di imprese, ai contratti d'opera stipulati nella veste di parte committente, ai contratti di assicurazione e ai contratti bancari.

La parte affittante dichiara, ancora, che sono compresi nell'affitto gli immobili destinati all'esercizio dell'attività aziendale, posti in Comune di L'Aquila (AQ), località Bazzano, Strada Statale 17 - Km. 42,600 ed in Comune di Celano (AQ), Via Borgo Strada n. 14, posseduti dalla parte affittante a titolo di proprietà in forza di:

- atto di compravendita a rogito del Notaio Roberto Ciancarelli di Paganica dell'Aquila in data 18 maggio 1985, Repertorio n. 48909, Raccolta n. 11149, registrato all'Ufficio del Registro di L'Aquila in data 3 giugno 1985 al n. 1911, trascritto nei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 10 giugno 1985 ai nn. 7642/6436;

- atto di compravendita a rogito del Notaio Roberto Ciancarelli di Paganica nell'Aquila in data 5 giugno 1986, Repertorio n. 52502, Raccolta n. 12246, registrato all'Ufficio del Registro di L'Aquila in data 25 giugno 1986 al n. 2395, trascritto nei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 27 giugno 1986 ai nn. 8556/7039;

- atto di compravendita a rogito del Notaio Roberto Ciancarelli di Paganica nell'Aquila in data 23 maggio 1987, Repertorio n. 55167, Raccolta n. 13335, registrato all'Ufficio del Registro di L'Aquila in data 8 giugno 1987 al n. 54, trascritto nei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 19 giugno 1987 ai nn. 9696/7923;

- atto di compravendita a rogito del Notaio Roberto Ciancarelli di L'Aquila in data 3 novembre 1998, Repertorio n. 91386, Raccolta n. 26479, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di L'Aquila in data 23 novembre 1998 al n. 2591, trascritto nei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 23 novembre 1998 ai nn. 16540/12491;

- atto di compravendita a rogito del Notaio Roberto Ciancarelli di L'Aquila in data 8 marzo 2001, Repertorio n. 98899, Raccolta n. 29141, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di L'Aquila in data 28 marzo 2001 al n. 760, trascritto nei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 27 marzo 2001 ai nn. 5108/4088;

- atto di compravendita a rogito del Notaio Roberto Ciancarelli di L'Aquila in data 15 marzo 2001, Repertorio n. 98972, Raccolta n. 29167, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di L'Aquila in data 3 aprile 2001 al n. 822, trascritto nei Registri Immobiliari di L'Aquila in data 30 marzo 2001 ai nn. 5401/4326.

Ai sensi dell'art. 19, comma 15, d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 2010, la parte affittante dichiara che il suddetto compendio immobiliare è censito come segue:

a) nel Catasto dei Fabbricati del Comune di L'Aquila:

- sezione urbana 4, foglio 30, particelle 1502 e 1503 graffate, zona censuaria 4, categoria D/7, rendita Euro 13.508,00, STRADA STATALE 17, piano T-1;

- sezione urbana 4, foglio 30, particella 1727, categoria F/1, VIA DEGLI OPIFICI SNC, piano T;

b) nel Catasto dei Terreni del Comune di L'Aquila:

- sezione Paganica, foglio 30, particella 1504, qualità seminativo irriguo, classe 2, superficie are 2, R.D. Euro 0,98, R.A. Euro 0,67;

- sezione Paganica, foglio 30, particella 1505, qualità seminativo irriguo, classe 2, superficie are 3, ca 7, R.D. Euro 1,51, R.A. Euro 1,03;

- sezione Paganica, foglio 30, particella 1512, qualità seminativo irriguo, classe 2, superficie are 8, ca 36, R.D. Euro 4,10, R.A. Euro 2,81;

- sezione Paganica, foglio 30, particella 1514, qualità seminativo irriguo, classe 2, superficie are 20, ca 91, R.D. Euro 10,26, R.A. Euro 7,02;

c) nel Catasto dei Terreni del Comune di Celano:

- foglio 36, particella 860, qualità seminativo, classe 6, superficie are 6, ca 3, R.D. Euro 0,50, R.A. Euro 0,62;

- foglio 36, particella 861, qualità seminativo, classe 6, superficie are 6, ca 5, R.D. Euro 0,50, R.A. Euro 0,62;

- foglio 36, particella 862, qualità seminativo, classe 6, superficie are 6, ca 4, R.D. Euro 0,50, R.A. Euro 0,62;

- foglio 36, particella 863, qualità seminativo, classe 6, superficie are 6, ca 1, R.D. Euro 0,50, R.A. Euro 0,62.

Infine, la parte affittante dichiara e la parte acquirente prende atto che, nell'azienda affittata sussistono rapporti di lavoro subordinato con il personale indicato nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B" e che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., tali rapporti continueranno con la parte affittuaria, conservando i lavoratori tutti i diritti che ne derivano.

La parte affittante dichiara e garantisce che:

- nell'azienda affittata non sono occupati più di 15 (quindici) lavoratori;

- i lavoratori sono stati regolarmente retribuiti in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto;

- sono stati regolarmente versati tutti i contributi assicurativi e previdenziali.

Ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti dei lavoratori, la parte affittante si obbliga a sollevare la parte affittuaria da qualsiasi richiesta effettuata dai lavoratori stessi per l'adempimento di eventuali

crediti che essi vantano alla data di efficacia del presente

atto ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.; a tal fine la parte affittante si obbliga a trasferire alla parte affittuaria il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.

Le parti convengono che, a partire dal momento di cessazione degli effetti del presente atto, la parte affittante subentrerà, a sua volta, in tutti i contratti di cui sopra ancora in fase di esecuzione e, inoltre, in tutti i nuovi contratti che saranno stipulati dalla parte affittuaria per la gestione dell'azienda e che non abbiano carattere personale.

La parte affittuaria si obbliga a non modificare in senso economicamente svantaggioso la posizione della parte affittante.

Dal momento di cessazione degli effetti del presente atto, la parte affittuaria dovrà restituire alla parte affittante il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto, al netto degli incrementi e dei decrementi intervenuti nel periodo di vigenza dell'affitto.

ART. 5) DEBITI E CREDITI RELATIVI ALL'AZIENDA AFFITTATA

Sono esclusi dall'affitto tanto i debiti, dovendosi ritenere inapplicabile l'art. 2560 cod. civ., quanto i crediti relativi all'azienda affittata, anteriori agli effetti del presente atto, comunque obbligandosi espressamente la parte affittante a sollevare la parte affittuaria da qualsiasi obbligo o richiesta a essa derivante.

ART. 6) GARANZIE

La parte affittante garantisce la piena proprietà, libertà e disponibilità di quanto in oggetto e la sua libertà da pesi, privilegi, oneri, sequestri, pignoramenti, diritti reali di godimento o personali di terzi.

Inoltre, la parte affittante garantisce espressamente, ai sensi dell'art. 1578 ss. cod. civ., l'immunità dei beni aziendali da vizi e la loro idoneità all'uso a cui sono destinati.

La parte affittante garantisce, inoltre, la parte affittuaria, ai sensi degli artt. 1585 e 1586 cod. civ., da molestie o pretese di terzi.

ART. 7) CANONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti dichiarano che il canone di affitto è convenuto nella somma annuale di Euro 72.000,00 (settantaduemila virgola zero zero), di cui Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) imputabili al godimento degli immobili aziendali - e così, tenuto conto della durata del presente contratto al netto delle eventuali proroghe, per complessivi Euro 432.000,00 (quattrocentotrentaduemila virgola zero zero).

Il canone annuo di affitto sarà aggiornato, solo in caso di tacito rinnovo, a partire dal settimo anno, nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Le parti dichiarano, inoltre, che il canone dovrà essere pagato in rate mensili con scadenza il giorno 5 (cinque) di ogni mese.

La parte affittante si riserva di delegare il pagamento dei canoni, in tutto o in parte, a favore di terzi propri creditori, dandone apposita istruzione e incarico alla parte affittuaria, che accetta prestando il più ampio consenso.

ART. 8) CONSEGNA ED EFFETTI

La parte affittante si obbliga nei confronti della parte affittuaria a consegnare quanto in oggetto, contestualmente alla data di efficacia dell'affitto.

Dalla data di consegna, saranno a favore della parte affittuaria i redditi e le utilità retraibili dall'esercizio dell'attività e a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti alla gestione dell'azienda e all'esercizio dell'impresa.

La parte affittante concede - per tutta la durata dell'affitto - alla parte affittuaria, che accetta, il diritto di prelazione per l'acquisto dell'azienda in oggetto a parità di prezzo e condizioni.

ART. 9) OBBLIGHI E FACOLTA' DELLA PARTE AFFITTUARIA

La parte affittuaria deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione economica e conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti.

A quest'ultimo fine, la stessa parte affittuaria potrà, senza il consenso della parte affittante, sia alienare a terzi i beni mobili non registrati che essa stimi non più idonei ai fini dell'ottimale gestione dell'azienda, sia sostituire gli stessi beni con altri beni dello stesso tipo ritenuti più adeguati, anche dal punto di vista delle caratteristiche tecnologiche.

In ogni caso, la parte affittuaria dovrà tempestivamente sostituire i beni mobili aziendali non più idonei all'uso o non più efficienti al fine di garantire la competitività dell'impresa.

E' facoltà della parte affittuaria, inoltre, purché ne dia preventiva notizia alla parte affittante, rimuovere temporaneamente alcune attrezzature aziendali sostituendole con altre destinate a restare di sua proprietà, salvo rimuovere a propria cura e spese, una volta cessato l'affitto, i beni così impiegati e rimettere in luogo di questi ultimi quelli a suo tempo rimossi di proprietà della parte affittante.

La parte affittuaria, inoltre, può prendere tutte quelle iniziative conformi all'interesse dell'attività aziendale e dirette al miglioramento della produzione, purché ciò non modifichi la destinazione economica dell'azienda non comporti obblighi e non arrechi pregiudizi in capo alla parte affittante.

ART. 10) DIVIETO DI SUBAFFITTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla parte affittuaria, senza il consenso

scritto della parte affittante, sia di subaffittare, in tutto o in parte, l'azienda affittata, sia di cedere a terzi, anche parzialmente, il presente contratto di affitto.

Il consenso scritto eventualmente prestato dalla parte affittante per la cessione si estende anche al subaffitto, mentre il consenso scritto eventualmente prestato dalla parte affittante per il subaffitto non si estende anche alla cessione del contratto.

ART. 11) FACOLTA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE DELLA PARTE AFFITTANTE

La parte affittante si riserva, ai sensi dell'art. 1619 cod. civ., la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con l'eventuale accesso nei luoghi adibiti all'esercizio dell'azienda affittata l'adempimento degli obblighi gravanti sulla parte affittuaria.

ART. 12) FALLIMENTO DELLA PARTE AFFITTUARIA

Le parti prendono atto che, in caso di fallimento di una delle parti si applica, invece, l'art. 79 r.d. n. 267 del 1942.

ART. 13) RAPPORTO DI FINE CONTRATTO

Agli effetti dell'art. 2561, comma 4, cod. civ., richiamato dall'art. 2562 cod. civ., le parti fanno espresso riferimento, quale consistenza dell'azienda a inizio affitto, all'inventario redatto di comune accordo tra le parti ed allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Le stesse parti, agli effetti della norma sopra citata, si obbligano altresì a redigere, sempre di comune accordo, un analogo inventario con riferimento al momento di cessazione degli effetti del presente affitto, avente per oggetto tutte le consistenze esistenti in tale momento e redatto con gli stessi criteri applicati per l'inventario iniziale.

Le parti prendono atto che, in forza di quanto appena convenuto e in conformità con quanto stabilito dall'art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986, l'ammortamento dei beni aziendali spetta esclusivamente alla parte affittuaria.

ART. 14) VOLTURAZIONE

La parte affittante si obbliga a intervenire presso i pubblici uffici e a prestare il proprio consenso, ove fosse richiesto, per addivenire alla voltura *pro tempore* delle autorizzazioni amministrative a nome della parte affittuaria.

La parte affittante, inoltre, dichiara di aver conseguito per l'azienda in oggetto le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, prestando il proprio consenso ad ogni voltura richiesta a favore della parte affittuaria.

Il presente contratto si intenderà risolto, privo di effetti e con l'obbligo di restituzione delle somme pagate ancorché infruttifere, qualora la pubblica amministrazione non consentisse il rinnovo e/o il trasferimento delle autorizzazioni necessarie per il funzionamento dell'azienda affittata per causa non imputabile alla parte affittuaria.

A sua volta, la parte affittuaria si obbliga a intervenire

presso i pubblici uffici e a prestare il proprio consenso, ove fosse richiesto, per addivenire alla voltura e alla reinterestazione delle autorizzazioni amministrative a nome della parte affittante.

ART. 15) DICHIARAZIONI FISCALI

Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a I.V.A., ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 1), d.P.R. n. 633 del 1972, e ne chiedono la registrazione con pagamento dell'imposta:

- nella misura fissa di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986;
- con l'aliquota dell'1% (uno per cento), ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a *bis*), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, calcolata sulla parte di canone, come sopra imputata ai beni immobili, relativa al primo anno di affitto.

ART. 16) COMPUTO DEI TERMINI

Ai fini del computo dei termini indicati nel presente atto si applica l'art. 2963, commi 1-3, cod. civ..

ART. 17) PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), le parti comparenti, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano il notaio autenticante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

ART. 18) SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Roma, 25 novembre 2021.

F.to: Copersino Domenico

Maria Luisa Copersino

Repertorio: n. 12446

Raccolta: n. 8303

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Avv. Alessandro SQUILLACI, Notaio in Pomezia, con studio in Via Roma n. 30, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che i signori:

- COPERSINO Domenico, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di amministratore unico e, come tale, rappresentante generale della "**ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI Società a responsabilità limitata**", con sede in L'Aquila (AQ), località Bazzano, Strada Statale 17 - Km. 42,600, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente

versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese del Gran Sasso d'Italia: 01085220661 - R.E.A. n. AQ-64711, in virtù dei poteri alla stessa derivanti dalla carica e dalla delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 24 novembre 2021;

- COPERSINO Maria Luisa, [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata, per la carica, ove appresso, nella sua qualità di amministratore unico e, come tale, rappresentante generale della **"ECOASPA SERVIZI ECOLOGICI Società a responsabilità limitata"**, con sede in L'Aquila (AQ), località Bazzano, Strada Statale 17 - Km. 42,600, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Gran Sasso d'Italia: 02040390664 - R.E.A. n. AQ-139487, in virtù dei poteri alla stessa derivanti dalla carica;

delle cui identità personali io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza l'atto che precede in calce e a margine degli altri fogli, unitamente a quanto allegato, alle ore venti, previa lettura, con esonero di quanto allegato, da me Notaio datane alle parti.

In Roma, nello studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 88, li 25 (venticinque) novembre 2021 (duemilaventuno).

F.to: Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)

ALLEGATO A

AL N° 8303 di RACC.

AUTOMEZZI		
MARCA E MODELLO	TARGA	TIPOLOGIA
Iveco 240E42	BW921HM	Autocarro scarrabile 3 assi
Iveco 440E42	BW990HK	Autocarro scarrabile 3 assi
Iveco 440E42	BL344FX	Autocarro scarrabile 3 assi
Iveco Fiat 240.36	AH031EV	Autocarro scarrabile 3 assi
Iveco Magirus 260	BH440AH	Autocarro scarrabile 3 assi
Iveco 120.17	CS315GV	Autocarro scarrabile 2 assi
Iveco 65.12	AQ283292	Autocarro scarrabile 2 assi
Iveco 115.17	DK194KR	Autocarro scarrabile 2 assi
Iveco 120.23	CR295XY	Autocarro scarrabile 2 assi
Scania 460 con ralla	FT868PT	Trattore stradale
Mercedes Actros 1848 con ralla	AZ152ZR	Trattore stradale
Iveco 120E23	DY616NB	Motrice 2 assi con sponda idraulica
Semirimorchio Brenta	AB13869	Semirimorchio centinato
Semirimorchio Zorzi	AQ04885	Semirimorchio centinato
Rimorchio Atlas 2 assi	AB13782	Rimorchio scarrabile
Rimorchio Atlas 2 assi	AB13733	Rimorchio scarrabile
Ziliani Carlo	XA907HJ	Semirimorchio compattatore
Ziliani Carlo	AA15602	Semirimorchio compattatore
Iveco 35C13 Daily	BG565PX	Furgone chiuso



CASSONI SCARRABILI			
MARCA	TIPOLOGIA	CAPACITA' (MC)	QUANTITA'
BTE	MACERIE	12	10
		7	6
		4	20
	INGOMBRANTI	8	1
ECO SERVICE	MACERIE	12	12
	INGOMBRANTI	30	4
DM METALMECCANICA	MACERIE	12	10
		20	14
	INGOMBRANTI	30	15
TAM	MACERIE	7	4
		4	6
LOCATELLI	MACERIE	10	2
		7	1
	INGOMBRANTI	20	1
RANALLETTA	MACERIE	7	1
	SPONDE ALLUMINIO	4	1
COMEC	INGOMBRANTI	30	30
ECOCONTAINER	INGOMBRANTI	20	2
COMPATTATORI A CASSETTO	CARTA E CARTONE	20	9

Capo di Dipartimento

Mario Suiro Caporino

ATTREZZATURA OFFICINA

Tornio LTF 170/1000
Sollevatore idraulico a mano OMCN PT 1000
Smontagomme SICE S 420
Sollevatore pneumatico (crik) YAK 318N PT60T
Saldatrice a filo MIG 270/380 TRF
Saldatrice ad elettrodo CEM SD 240/380 TRF
Trapano a colonna LTF SB25/380 TRF
Compressore CMT 300/455
Pistola avvitatore pneumatica Airtec mod. 342
Pistola avvitatore pneumatica Airtec mod. 464
Sollevatore idraulico (crik) PT 3T
Cannello fiamma ossidrica
Pistone idraulico per cestello cambio olio
Smerigliatrice tipo 34 serie 104 mod. Talisam a 2 dischi
Sezionatrice a disco motore a scoppio FS 400C 02 serie 7473
Trapano a mano DeWalt
Frullino a disco vari usi Atlas Copco
Inchiodatrice (rivettatrice per piastre freni a tamburo)
Frullino Wurth grande
Frullino wurth piccolo
Sega circolare Bosch
Trapano Bosch
Trapano Wurth
Compressore a rimorchio

ATTREZZATURE ESTERNE

Muletto 40 q OM con forche
Muletto 30 q LIFTER con pinze
Muletto 40 q Linde con pinze
Pressa verticale elettroidraulica 380 TRF Ormic Eco 10 ton
Impianto di imballaggio OCT 80/90 70 ton
Impianto riduzione volumetrica (tritatore) SP/H 10.000
Nastro trasportatore pressa
Nastro trasportatore tritatore
Nastro trasportatore sezione plastica
Vaglio a vibrazione per selezione plastica
Nastro trasportatore sezione selezione plastica
Nastro trasportatore plastica selezionata
Gruppo elettrogeno 130 kw
Sala pompe
Colonna di carico
Serbatoio cisterna con pistola 9 MC

Serbatoio cisterna con pistola 3 MC
Trituratore arancione
Pala gommata caterpillar
Pala gommata fiat allis gialla
Spazzatrice nilfisk
Ragno solmec
Pala benati
Cassone scarrabile con gru
Pala om gialla

ATTREZZATURE GENERICHE

TIPOLOGIA	QTA'
TERMODENSIMETRO	1
PESA A PONTE BILANCI 60 T	1
RADEX	1

ARREDAMENTI UFFICI

TIPOLOGIA	QTA'
SCRIVANIE	8
SEDIE	20
MOBILI	15
PC	4
MONITOR	4
TASTIERE	4
MOUSE	4
SCAFFALI	6

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

	NUMERO CONTRATTO	
TIM SPA	099501201233	
	888010826016	
	888012261704	
	099200108158	
	099319094321	
	088800839155	
	088800839190	
	088800839234	
ENEL SPA	NUM. CLIENTE 304145679	CODICE POD IT001E67528164
GSA SPA	CODICE CLIENTE 38945	CODICE FORNITURA 3894548

Aperto Bureau

Maria Simona Caporino

ALLEGATO B

AL N° 8303 di RACC.

LISTA DIPENDENTI

MONTALBETTI GIUSEPPE
COPERSINO MARIA LUISA
NURZIA GUIDO
POPESCU ANGI ROLAND
MILLI FRANCESCA
VOINEA FLORIAN
IEZZI ANDREA
VIETRI ANTONELLO
GRAZIANI DOMENICO
HUNI ABDUSSALAN
ALIJA DZEVAT
CIOFANI ANDREA
TAHIRI NUHI
MAKSIMOSKI DONCO

[Signature] *Giuseppe Montalbetti*
Maria Luisa Copersino

[Signature]



	Certificazione di conformità di copia digitale a originale	
	analogico (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
	e successive modifiche, art. 68-ter della legge 16 febbraio	
	1913, n. 89).	
	Io sottoscritto, Avv. Alessandro Squillaci, Notaio in Pome-	
	zia, con studio in Via Roma n. 30, iscritto nel Collegio No-	
	tarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-	
	chia, certifico che la presente è copia su supporto informa-	
	tico conforme all'originale, formato in origine su supporto	
	cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito nei miei at-	
	ti.	
	La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone	
	di un unico documento informatico, contenente sia la riprodu-	
	zione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la	
	presente certificazione di conformità, per complessive quin-	
	dici facciate.	
	Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte	
	di me notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 feb-	
	braio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7	
	marzo 2005, n. 82.	
	Pomezia, 29 (ventinove) novembre 2021 (duemilaventuno).	
	File firmato digitalmente dal notaio Alessandro Squillaci	